SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1961

(101^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

«Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57 » (1390) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE							Pag.	1743,	1744
OLIVA. relate	ore	e							1744

« Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenente provvedimenti a favore della città di Roma» (1529) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

Presidente 17	44, 1745, 1746
De Giovine, Sottosegretario di St	ato per
$il\ tesoro$. 1745, 1746
DE LUCA, relatore 17	
PARRI	. 1745, 1746

La seduta è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo,

Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Roselli, per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57 » (1390) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e tele-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

101° SEDUTA (24 maggio 1961)

foniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

OLIVA, relatore. Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di assegnare i fondi necessari per la sanatoria delle spese sostenute negli esercizi anteriori a quello del 1956-57 per gli impegni di cancelleria o di segreteria e rimaste scoperte per l'insufficienza degli stanziamenti a suo tempo disposti Si tratta, più specificatamente, di spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze.

Poichè sino ad oggi non è stato possibile saldare l'eccedenza delle spese superiori agli stanziamenti sul capitolo passivo del Ministero delle finanze, eccedenza precisata nella somma di lire 49.300.218, si è provveduto con il disegno di legge che viene sottoposto allo esame della nostra Commissione e per l'approvazione del quale esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 49 milioni e 300.218 per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, per spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Disposizioni integrative della legge 28
febbraio 1953, n. 103, contenente provvedimenti a favore della città di Roma »
(1529) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenente provvedimenti a favore della città di Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, relatore. Esiste, come è noto, la legge 28 febbraio 1953, n. 103, che reca provvedimenti a favore della città di Roma. Con detta legge, tra l'altro, è stata autorizzata la Cassa depositi e prestiti e sono stati altresì autorizzati gli istituti previdenziali e di assicurazioni, a concedere al comune di Roma dei mutui per cinque anni fino all'importo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno. Tali mutui venivano concessi per la esecuzione di opere pubbliche. I detti mutui beneficiavano dell'assistenza di contributi statali ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 — nota come legge Tupini — nella misura, per le opere pubbliche in essa contemplate, non superiore al 4 per cento. Si prevedeva altresì la possibilità di dare i contributi stessi, in misura da stabilirsi, anche per opere pubbliche non rientranti nella citata legge Tupini.

In base a tale legge sono stati impegnati ogni anno 450 milioni a partire dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1956-57 da parte del Ministero del tesoro, per poter far fronte alla erogazione di questi contributi nella 5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

101a SEDUTA (24 maggio 1961)

misura variabile dal 3 al 4 per cento. La somma di 450 milioni, stanziata in esercizio, è stata calcolata ritenendo che il contributo fosse quello massimo, cioè quello corrispondente al 4 per cento. Senonchè le operazioni che effettivamente sono state compiute erano relative ad opere pubbliche non contemplate - nella maggior parte dei casi - dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e per ogni operazione si è dovuto stabilire la misura del contributo. Questa misura del contributo è stata fissata in ragione del 3 per cento per 450 milioni all'anno di contributo per cinque esercizi corrispondenti alla somma di 2 miliandi e 250 milioni complessivi, che moltiplicata per le 35 annualità dà un ammontare di 75 miliardi. Siccome la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali ed assicurativi erano autorizzati a concedere mutui fino a 55 miliardi, ne consegue che sono stati utilizzati soltanto impegni relativi a contributi su mutui per 55 miliardi e quindi rimarrebbero, praticamente, 20 miliardi di lavori da compiere e rimarrebbe da utilizzare anche la quota a carico dello Stato corrispondente a questi venti miliardi. Abbassando la misura del contributo dal 4 al 3 per cento, ed elevando correlativamente, da 55 miliardi di lire a 75 miliardi l'ammontare dei mutui, si mantengono uguali l'annualità di lire 2 miliardi e 250 milioni e, quindi, la spesa a carico dello Stato.

Ecco il contenuto del disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati: si dovrebbe, in sostanza, autorizzare la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali a concedere mutui per altri 20 miliardi di lire. ed autorizzare nel contempo il Tesoro a impiegare, entro il 31 dicembre 1962, nei limiti degli stanziamenti già operati, quelle somme che non sono state ancora utilizzate.

Mi permetto pertanto di raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È stato accertato che la copertura esista?

DE LUCA, relatore. Ritengo di sì, trattandosi di somme già stanziate e non completamente utilizzate.

PARRI. Bisognerà vedere se sono ancora utilizzabili, poichè se si tratta di fondi molto vecchi — e cioè stanziati nei bilanci dal 1952-53 al 1956-57 —, saranno quasi sicuramente passati in economia.

DE LUCA, relatore. Per questo ci vuole la legge.

PARRI. Ma se sono spariti, cioè assorbiti e destinati ad altre coperture, non possono essere più disponibili per la spesa di cui al presente disegno di legge. Bisognerebbe riaprire i consuntivi dei vari esercizi, il che è difficile.

DE LUCA, relatore. Faccio presente che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Se la Ragioneria generale dello Stato non ha sollevato alcuna eccezione, vuol dire che i fondi sono tuttora disponibili. Piuttosto vi è un contrasto fra la disposizione odierna e quella contenuta nel provvedimento a favore di Roma, perchè ivi si parla di 80 miliardi e non di 75 miliardi: in sede di discussione di quel disegno di legge bisognerà tenerne conto.

PRESIDENTE. Bisognerebbe, secondo me, risolvere il punto fondamentale: e cioè sapere — siccome si tratta di residui passivi da utilizzare, ai sensi della legge n. 64 del 1955, entro l'anno finanziario immediatamente successivo a quello dello stanziamento - se tali residui passati in economia non siano stati impiegati in esercizi precedenti al 30 giugno 1960, dato che si tratta di fondi stanziati negli esercizi dal 1952-53 in poi. Non essendo stati utilizzati nell'esercizio successivo, secondo la citata legge n. 64 indubbiamente tali fondi devono essere andati in economia e quindi passati a disposizione della Tesoreria. Questa è una questione di principio sulla quale avrei caro che la Commissione fermasse la sua attenzione.

PARRI. È strano, comunque, che la Ragioneria non abbia fatto osservazioni in merito allorchè il provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. 5º COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

101a SEDUTA (24 maggio 1961)

DELUCA, relatore. Effettivamente ricordo che la norma testè citata dal nostro Presidente è stata anche riaffermata nel suo intervento in Aula nel corso del dibattito sui bilanci finanziari. Nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Ministro dei Javori pubblici di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, è detto che le disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103 — ossia l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti e agli istituti previdenziali e di assicurazione di aumentare il mutuo fino a 75 miliardi di lire — sembrano tanto più ragionevoli in quanto nessun aggravio ne deriverebbe al bilancio dello Stato, dato che, come si è detto, sulla somma già stanziata quale limite di impegno per la concessione di contributi sull'originaria spesa, rimane una sufficiente disponibilità per concedersi tale contributo anche sull'ulteriore spesa di 20 miliardi di lire.

Però l'affermazione è in contrasto con quanto ha rilevato il Presidente e non si risolve la questione se non abbiamo accertato la disponibilità delle somme a suo tempo stanziate.

PRESIDENTE. Non è detto che noi non possiamo, in casi eccezionali, derogare a questa legge, ma allora si deve disporre espressamente. Ciò, tuttavia, mi sembra non sia coerente con quanto ho sempre sostenuto, e la Commissione con me; trattandosi di residui passivi — residui che non sono stati dilapidati — essi vanno in Tesoreria e diversamente utilizzati.

Per illustrare meglio il caso sul finanziamento di opere pubbliche, riferirò un esempio in tutto analogo alla situazione che ha originato il provvedimento che stiamo esaminando. Suppongasi che si dovesse costruire un ponte di dieci arcate per il quale occorrevano 10 miliardi, somma che abbiamo regolarmente stanziata e ripartita in cinque o dieci annualità. Se la somma dei 10 miliardi non viene spesa negli esercizi per cui è stata destinata, può sì essere utilizzata negli esercizi successivi in base alla legge n. 64, ma se in questi esercizi succes-

sivi non viene fatta la spesa, questa somma viene inesorabilmente, per la legge di contabilità, passata in economia, a disposizione della Tesoreria e della Ragioneria. Ora i denari ci sono, ma siccome c'è ancora una arcata del ponte da fare, e non si può lasciare il ponte in sospeso, mentre i fondi sono passati in economia, bisogna fare uno stanziamento nuovo, con un nuovo disegno di legge.

In questa materia bisogna andare cauti e solo con questa riserva possiamo approvare il provvedimento, cioè dicendo che, in deroga alla legge n. 64 e per il caso eccezionale, noi approviamo il disegno di legge.

DE LUCA, relatore. Nell'articolo 2 c'è la riserva, anche se non è detto precisamente « in deroga ». L'articolo 2 autorizza l'impiego dei limiti d'impegno non ancora utilizzati, anche se non è detto esplicitamente quello che ha suggerito il Presidente, che, peraltro, sarebbe meglio aggiungere. Non avrei difficoltà a proporre l'emendamento, dato che la Commissione ne fa conditio sine qua non.

PARRI. Propongo di soprassedere a questo disegno di legge fino a che non vi siano informazioni sufficienti da parte della Ragioneria, in quanto se i fondi stanziati fossero già stati parificati e passati nel consuntivo non c'è niente da fare; se non lo fossero, invece, si potrebbe approvare il provvedimento.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'informazione richiesta potrò senz'altro fornirla alla prossima seduta della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari